



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAII

Roma,

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

ADM - DOGANE - CONTROLLI
dir.dogane.controlli@adm.gov.it

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

./.

Oggetto: Comitato Produzione Biologica (COP) e Gruppo Esperti (GREX) – 6 e 7 luglio 2022
(web-meeting)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

COP (6 e 7 luglio 2022)

- 1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on the details and format of the information to be made available by Member States to the Commission and other Member States on the results of the investigation concerning cases of contamination with products or substances not authorized for use in organic production (PLAN/2022/516)**

La COM ha illustrato la bozza di regolamento e le principali modifiche apportate al modello dopo i commenti ricevuti da parte degli SM.

La COM, in risposta agli SM che ritengono questo tipo di rendicontazione un eccessivo ed inutile carico amministrativo per le AC, ha ricordato che con il modello allegato a questo progetto di regolamento si assolvono a due obblighi previsti dal Reg. UE 2018/848 all'articolo 29(6) e 29(9).

Questo tipo di rendicontazione, per la quale la COM ha fornito i chiarimenti per la compilazione e la gestione (Allegato 1), avverrà tramite la piattaforma OFIS e prevederà il caricamento da parte degli organismi di controllo e la supervisione delle AC.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitati a inviare commenti entro il 26 agosto p.v.

2. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378, and Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2119 and Implementing Regulation (EU) 2021/2307 as regards the use of the qualified electronic seal for the issuance of certificates and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2307

La COM ha illustrato la bozza di questo regolamento che attualmente è alla consultazione interservizi. Obiettivo di questa proposta è quello di modificare:

- l'articolo 1 del regolamento 2021/2119 inserendo obbligo di sigillo elettronico sul certificato degli operatori di cui all'articolo 35(1) del Reg. UE 2018/848 a partire dal 1 luglio 2023;
- l'articolo 1 del regolamento 2021/1378 inserendo obbligo di sigillo elettronico sul certificato degli operatori dei PT;
- la parte II dell'allegato del regolamento 2021/2307 sostituendo la data del 30 giugno 2022 con la data del 31 ottobre 2022.

3. Update On TRACES Electronic Certificate Of Operators

La COM ha illustrato la bozza delle istruzioni (Allegato 2) per inserire in TRACES gli operatori che sono esentati dal possedere un certificato ai sensi dell'art. 35(8) del regolamento UE 2018/848.

4. Short debriefing of the 1 June 2022 meeting of the working group on non-compliances +AOB on residues

La COM ha aggiornato i delegati degli esiti della riunione del 1° giugno u.s. del Gruppo di Lavoro sulle irregolarità.

In relazione a ciò la COM ha risposto alle valutazioni rappresentate dalla Germania (Allegato 3) e dal Belgio (Allegato 4) sul documento di lavoro predisposto dalla COM (Allegato 5) che riguarda gli obblighi di notifica via OFIS in caso di contaminazione dei prodotti biologici con prodotti non ammessi.

La COM ha così chiarito che a proprio giudizio, la normativa, e in particolare gli articoli 28 e 29 del regolamento UE 2018/848 sono molto chiari e prevedono che:

- obbligatoriamente ('shall') la merce biologica che è risultata contaminata debba essere sempre temporaneamente bloccata in attesa del risultato delle indagini volte a capire le motivazioni della contaminazione; quindi, la norma vieta che il prodotto sia immesso sul mercato come prodotto biologico mentre è in corso l'indagine;

- il margine di operatività di un operatore per eliminare il sospetto di non conformità sia molto limitato soprattutto nel caso di contaminazione di un prodotto biologico con una sostanza non ammessa considerando anche che un operatore europeo non dovrebbe poter contattare direttamente l'operatore nel Paese Terzo senza che ci sia un passaggio tramite il sistema OFIS;
- non si debba utilizzare alcuna soglia o fattore di trasformazione per stabilire se la contaminazione rappresenta o meno un problema e se il sospetto può essere eliminato;
- quando l'AC ha ricevuto le informazioni su una contaminazione, corredate con le necessarie prove, deve necessariamente notificare immediatamente tramite OFIS.

La COM ha infine ricordato che durante il processo di riforma si è riconosciuto che tra gli SM vi erano approcci molto diversificati nella gestione delle contaminazioni dei prodotti non ammessi e la cosa era stata sollevata come un problema anche dalla DGSANTE nei suoi audit (Allegato 6). Questo è stato il motivo per cui si è arrivati alla formulazione attuale degli articoli 28 e 29 del regolamento UE 2018/848.

La COM ha manifestato infine la volontà di assumere misure che contrastino comportamenti non aderenti alla normativa.

L'Italia ha sollevato la questione della proporzionalità delle misure che si devono prendere soprattutto in caso di una filiera molto lunga e la COM ha invitato ad inviare esempi di casi reali e ha anche ribadito il fatto che più tempestiva è la notifica e il blocco della merce minore è il rischio che sia contaminata tutta la filiera.

Infine, la COM ha chiarito che il risultato di qualunque test credibile che indichi una contaminazione, deve necessariamente condurre ad una notifica via OFIS.

5. E-seal state of play

La COM ha informato che il processo di iscrizione ha superato gli iniziali problemi e sta procedendo, sebbene alcuni SM non abbiano ancora terminato il percorso di registrazione. La COM ha chiarito all'Italia che il 'rappresentante legale' non deve obbligatoriamente essere il capo dell'amministrazione pubblica (ad esempio il Ministro) ma può essere anche un dirigente. A seguito dei ritardi iniziali, sono stati elaborati alcuni regolamenti che modificano alcune scadenze previste in altri regolamenti.

6. International points

La COM ha fornito i chiarimenti richiesti dal Belgio in relazione agli attuali regimi di equivalenza ed in particolare in particolare, sulle differenze relative all'ambito dei riconoscimenti di equivalenza concessi ai Paesi terzi sulla base dell'articolo 33(2) del regolamento (CE) n. 834/2007.

In alcuni casi e per quanto riguarda i prodotti trasformati, i riconoscimenti di equivalenza limitano l'uso degli ingredienti a quelli coltivati nel Paese terzo riconosciuto (ad esempio Argentina, Australia, Costa Rica), mentre in altri casi il riconoscimento di equivalenza prevede l'uso di ingredienti importati. È il caso, ad esempio, del Canada, dove il riconoscimento (vedi regolamento (UE) 2021/2325) si riferisce a ingredienti di origine biologica coltivati in Canada o importati secondo la legislazione canadese. La legislazione riconosciuta come equivalente può includere le importazioni attraverso i riconoscimenti di equivalenza che il Paese terzo, riconosciuto dall'UE, ha concesso ad altri Paesi o tramite organismi di controllo riconosciuti dal

Paese terzo. I riconoscimenti di equivalenza concessi sulla base dell'articolo 33(2) del Regolamento (CE) n. 834/2007 si riferiscono solo all'importazione nell'UE di prodotti "biologici".

Al contrario, nel nuovo quadro legislativo basato sul Regolamento (UE) 2018/848, si fa riferimento all'importazione di prodotti biologici e in conversione (articolo 45).

La DG AGRI ha fatto riferimento anche al riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per i prodotti trasformati nei Paesi terzi (articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007). In particolare, ha chiarito che tali riconoscimenti sono stati concessi ad eccezione dei prodotti coperti dal riconoscimento di equivalenza applicabile nello stesso Paese terzo ai sensi dell'articolo 33(2), del regolamento (CE) n. 834/2007. (cfr. regolamento (UE) 2021/2325). In questo contesto, è necessario esaminare l'ambito di applicazione del riconoscimento di equivalenza concesso al Paese terzo in questione, al fine di determinare se e quali prodotti trasformati possono essere certificati da un organismo di controllo riconosciuto (ad esempio, la Tunisia). Nel caso del Canada, riconosciuto sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, di includere nei prodotti trasformati gli ingredienti importati secondo la sua legislazione, non sono state riconosciute autorità di controllo o organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33(3) per i prodotti oggetto del riconoscimento del Canada.

La COM ha infine informato gli SM che in un prossimo COP sarà approfondita la questione relativa agli scambi commerciali con la Svizzera e l'importazione di cera d'api.

Rispondendo agli SM la COM ha informato che la questione di etichettatura vini per USA sarà tra gli argomenti al centro delle discussioni per il nuovo accordo che si dovrà stabilire. Si sta per avviare un nuovo round negoziale. Sempre per quanto riguarda il vino la COM ha chiesto parere agli SM che hanno esportazioni verso USA per poter avviare negoziati che portino ad un accordo utile.

La COM ha informato gli SM sulla proposta di modifica dell'elenco dei paesi rientranti nelle Decisione del Consiglio (UE) 2021/1345 (elena i paesi terzi con i quali l'UE negozierà un accordo per il commercio di prodotti biologici). Lo scopo di questo emendamento è l'inclusione del Messico e della Colombia nel suddetto elenco.

La COM ha inoltre ricordato agli SM che, secondo le disposizioni dell'accordo UE-Cile per il commercio di prodotti biologici, esiste un sistema per il riconoscimento reciproco degli OdC – per i prodotti specifici elencati in ciascuno degli allegati dell'accordo. Gli SM, qualora fossero a conoscenza di OdC interessati a commerciare con il Cile, dovrebbero comunicare tale informazione alla COM che li trasmetterà alle competenti Autorità cilene e il follow-up.

La COM ha comunicato che la Repubblica di Corea intende effettuare nel prossimo autunno una visita presso gli SM maggiori esportatori di prodotti biologici verso la Corea (Italia, Francia e Spagna).

I rappresentanti della COM hanno infine invitato le delegazioni a fornire eventuali aggiornamenti sull'elenco degli organismi di controllo interessati a certificare i prodotti da esportare verso il Giappone.

7. Discussions on the implementation of organic rules (letters of clarification, interpretative notes, FAQs...)

La COM ha illustrato brevemente i contenuti delle ultime note di chiarimento (Allegato 7 già pubblicate su www.sinab.it) e ha richiamato l'attenzione sulle due note relative all'impiego degli enzimi.

Partendo da una richiesta della Bulgaria la COM ha informato gli SM che sta approfondendo con i propri servizi giuridici la questione delle esenzioni previste dal Regolamento UE 2018/848 articoli 34(2) e 35(8) (Allegato 8).

La COM ha chiesto agli SM di condividere il proprio punto di vista sull'applicazione di tali esenzioni.

8. Information from the Commission on aquaculture

La COM ha esposto le principali conclusioni della relazione EUMOFA sull'acquacoltura biologica recentemente pubblicata (Allegato 9).

9. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union, PLAN/2022/461

La COM ha comunicato che questa proposta di emendamento richiederà sia una notifica TBT che l'avvio di un meccanismo di feedback.

Il regolamento prevede alcuni aggiornamenti "di routine", come cambi di indirizzo, cambio di indirizzo Internet, cambio di nome o diversi ritiri volontari, nonché la proposta di revoca di quattro organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/2325, per cause legate alle contaminazioni da ETO.

10. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union, PLAN/2022/1108

La COM ha illustrato la proposta di regolamento che riguarderà la rimozione dalla lista degli OdC autorizzati per il Costa Rica, di un organismo di controllo dall'allegato II a causa di una sovrapposizione con una categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2325.

11. OFIS databases templates

La COM ha presentato la modifica della bozza del modello relativo al materiale riproduttivo vegetale sulla base dei commenti ricevuti dagli Stati membri, nonché la nuova bozza del modello relativo alla disponibilità di novellame biologico (Allegato 10).

È stato chiarito che tutti gli SM devono fornire il link di collegamento alle proprie banche dati anche qualora le stesse dovessero risultare vuote.

La COM ha informato inoltre le delegazioni sull'avvio della discussione con la FIBL per verificare, se gli Stati membri che utilizzando la banca dati OrganicXseeds avranno in futuro la possibilità di trasferire automaticamente i dati.

12. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (PLAN/2022/165)

La COM ha presentato il regolamento ed il relativo allegato a cui rispetto alla versione precedente, sono state apportate le modifiche derivanti dai commenti degli SM e dalla valutazione dell'EGTOP (Allegato 11).

Le parti evidenziate in giallo saranno mantenute solo se la valutazione positiva dell'EGTOP sarà confermata nella relazione finale.

Per quanto riguarda il Selenio, è stato confermato che non potrà essere aggiunto in quanto non è un nutriente nell'ambito del regolamento sui prodotti fertilizzanti. Il selenio può essere tossico se presente in alta concentrazione e non è autorizzato come additivo per mangimi.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitati a inviare commenti entro il 26 agosto p.v.

13. EGTOP

La COM ha presentato gli ultimi risultati della riunione plenaria dell'EGTOP del giugno u.s. e la pianificazione delle future riunioni dei sottogruppi per il 2022. La prossima riunione plenaria dell'EGTOP è prevista per dicembre 2022.

La DG AGRI ha intenzione di pubblicare durante l'estate due relazioni finali dell'EGTOP:

- protezione delle piante e sui fertilizzanti
- mangimi e sugli alimenti per animali domestici.

Al COP di settembre sarà presentato un mandato per l'EGTOP per il follow-up sul concetto di "allevamento industriale".

14. Notifications catastrophic circumstances

La COM ha informato che il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... del COM del 27.6.2022 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione di bestiame biologico a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, è stato adottato con il riferimento C(2022)4275 ed è stato inviato per l'esame al Parlamento europeo e al Consiglio (Allegato 14).

15. AOB

La COM ha dato alcuni chiarimenti sulle seguenti questioni poste dagli SM:

- pascolo in riferimento al Reg. (UE) 2013/1305: sarà data risposta per iscritto;
- uso di un fertilizzante e definizione di "vinaccia": sarà data risposta per iscritto;
- versione consolidata del Regolamento (UE) 2021/1165: la COM ha descritto i diversi passaggi necessari prima che una versione consolidata di un regolamento possa essere pubblicata;
- deroghe all'uso di animali non biologici: sarà data risposta per iscritto;
- procedure nazionali per il riconoscimento formale di un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.

- 1305/2013”): la COM ha spiegato che non esistono linee guida relative a questo aspetto a livello UE per la produzione biologica
- colture meristematiche: la COM ha richiamato le disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 1.8.4, del regolamento (UE) 2018/848 “tutte le pratiche di moltiplicazione ad eccezione della coltura di meristemi, sono attuate in regime di gestione biologica certificata”.

GREX (7 luglio 2022)

1. Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of xxx amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules for organic salts (PLAN/2022/184)

La COM ha presentato la versione rivista del progetto di atto delegato (Allegato 15), evidenziando le modifiche rispetto alla versione precedente, in particolare per l'uso dei termini "biologici" nell'etichettatura del sale biologico e la possibilità di aggiungere iodio. È stato inoltre confermato che l'azienda produttrice di sale biologico non può avere una produzione parallela, in quanto il sale biologico e quello non biologico non possono essere facilmente differenziati. Alcuni esperti hanno insistito

- per avere la possibilità di una produzione parallela, almeno per una parte del processo, analogamente a quanto avviene per gli alimenti trasformati;
- sulla possibilità di utilizzare tecniche come l'estrazione da soluzioni e uso degli esplosivi.

La COM ha confermato che tali tecniche sarebbero in contraddizione con i principi della produzione biologica e creerebbero un rischio per la reputazione del settore. Su richiesta degli esperti, la COM ha confermato che i principi e le regole generali, comprese le regole di conversione, si applicano alla produzione di sale biologico. I rappresentanti della Commissione esamineranno la situazione del sale biologico presente sul mercato prima della pubblicazione delle norme di produzione dettagliate e torneranno sulla possibilità di riconoscere retroattivamente un periodo di conversione nel caso di aziende che estraggono salgemma.

L'Italia, sulla base dei commenti ricevuti dai portatori di interesse, ha inviato i commenti a questo atto il 27 luglio u.s.

2. Draft Commission Delegated Regulation (EU) .../... amending Part II of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 adding detailed rules on insects production (excluding bees) (PLAN/ 2022/185)

La COM ha presentato i commenti ricevuti dagli esperti su questa bozza di regolamento. Risulta che ancora molti punti necessitano di un chiarimento in relazione alle norme orizzontali che si applicano alla produzione di insetti per quanto riguarda la salute degli animali (malattie, trattamenti veterinari, abbattimento), il benessere degli animali (manipolazione, refrigerazione, uccisione), gli alimenti (novel food), i mangimi, i sottoprodotti di origine animale e i fertilizzanti (frass) e l'ambiente (specie esotiche invasive).

La COM si è impegnata a fornire una panoramica delle norme orizzontali applicabili agli insetti durante la prossima riunione del GREX e ha spiegato che, per quanto riguarda il benessere degli animali, le norme orizzontali sull'allevamento, il trasporto e l'uccisione non si applicano agli insetti.

3. Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2021/2306 as regards the transitional provisions for certificates of inspection and extracts thereof and as regards the transitional provisions for certificates of inspection issued in Ukraine (PLAN/2022/1363).

La COM ha presentato il progetto di questo atto delegato previsto per

- la necessità di modificare la data prevista dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2021/2306 per le disposizioni transitorie relative ai certificati di ispezione cartacei al fine di garantire che tutti di completare la procedura di iscrizione al sistema elettronico che sta richiedendo più tempo del previsto;
- a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la necessità di modificare la data entro cui è data la possibilità per un'autorità di controllo o di un organismo di controllo con sede in Ucraina di produrre e presentare in TRACES il certificato di ispezione in formato elettronico senza l'applicazione di un sigillo elettronico qualificato.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0346673 del 05/08/2022